

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3149-C

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 14 ottobre 2005

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro della giustizia  
col Ministro dell'economia e delle finanze  
col Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  
e col Ministro delle comunicazioni**

*(V. Stampato n. 3149)*

*approvato dal Senato della Repubblica il 19 maggio 2005*

*(V. Stampato Camera n. 5859)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 13 luglio 2005*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 luglio 2005*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
Disegno di legge: testo approvato dal Senato della Repubblica e testo approvato dalla Camera dei deputati .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'Assemblea del Senato, lo scorso maggio, aveva già licenziato il disegno di legge n. 3149, che reca l'autorizzazione alla ratifica di due diversi atti: da un lato, si tratta infatti della ratifica della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con la quale si provvede a individuare in Innsbruck la località principale di insediamento del predetto Segretariato permanente e in Bolzano la sua sede distaccata; dall'altro lato, la ratifica concerne l'Accordo tra il Governo italiano e il Segretariato generale della Convenzione delle Alpi, che regola il funzionamento della sede operativa distaccata di Bolzano.

Rispetto al testo presentato dal Governo, la Commissione affari esteri del Senato, in sede referente, aveva già introdotto una modifica a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio. Fermo restando il contenuto della Decisione da ratificare, infatti, all'articolo 3 del disegno di legge, attinente la copertura finanziaria, si introduceva il concetto secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze non si sarebbe fatto carico di eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente sopra ricordato; oneri ai quali si sarebbe dovuto provvedere con apposito provvedimento legislativo.

La Camera dei deputati ha a sua volta recepito alcune condizioni poste dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, modificando il disegno di legge e rin-

viandolo quindi al Senato per la terza lettura. In particolare, è stato nuovamente emendato l'articolo sulla copertura finanziaria in tre diversi passaggi. In primo luogo, al comma 1 dell'articolo 3, all'onere derivante dall'attuazione della legge non si provvede più mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento espressamente indicato nel testo, bensì mediante corrispondente utilizzo del medesimo stanziamento. Quindi, al comma 2, si precisa che il Ministro dell'economia e delle finanze non provvede tanto al monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 3, quanto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della legge nel suo insieme. Infine, nell'inserire un ulteriore comma dopo il 2, la Camera è intervenuta sulla stessa modifica apportata dal Senato in prima lettura. In tal senso, il nuovo testo specifica che con apposito provvedimento legislativo si deve far fronte agli eventuali nuovi o maggiori oneri (quindi non più solo «maggiori oneri») derivanti dalla variazione della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente e tale variazione - secondo la nuova formulazione - deve essere in aumento.

Sulla base degli elementi di fatto che precedono e considerando che le modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento riguardano strettamente i meccanismi della copertura finanziaria e non incidono sulla sostanza degli atti sottoposti a ratifica, la Commissione raccomanda l'approvazione in Assemblea del disegno di legge in esame.

PROVERA, *relatore*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GRILLOTTI)

5 ottobre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione ed all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 489.060 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo **della proiezione per lo stesso anno**, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 489.060 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante **corrispondente** utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, ad eccezione della copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell'articolo 1, comma 3, dell'Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all'articolo 1 della presente legge, **cui** si provvede mediante apposito provvedimento legislativo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio **degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge** anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti **emanati** ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3. **Agli** eventuali **nuovi o** maggiori oneri derivanti **dalla variazione in aumento** della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell'articolo 1, comma 3, dell'Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante apposito provvedimento legislativo.

4. *Identico.*

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

*Identico*



